



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza Sezione Civile

In composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 5905/2023 promosso da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

attore

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

convenuta

Le parti hanno concluso come da relative note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c. :

Parte attrice : *“L'attore si riporta all'atto di citazione e, preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte di cassazione a sez. Unite del 29 Maggio 2024, con la quale veniva statuito il principio di diritto per una fattispecie analoga a quella per cui è causa ,che ,di fatto , rende soccombente l'odierno attore rispetto alla domanda promossa contro la convenuta, volta ad accertare la mancanza di trasparenza bancaria nel contratto di finanziamento per cui è causa, per mancanza dell'indicazione nello stesso contratto del regime finanziario utilizzato dalla banca convenuta, si chiede pertanto nominarsi CTU contabile per verificare se il regime finanziario composto applicato al piano di ammortamento delle rate del finanziamento per cui è causa produca effetti anatocistici contrari all'art 1283 cc e in caso di rilievo positivo, ordinare al CTU di*



espungere gli interessi illegittimamente capitalizzati (Trib di Massa Carrara sentenze del 7 Novembre 2018 e del 05/08/2020 n. 384/2020)”.

Parte convenuta : " Nel merito, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte, infondate e inammissibili le domande proposte dal sig. [REDACTED] e, per l'effetto, rigettarle. In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che la [REDACTED] è creditrice, nei confronti del sig. [REDACTED] della somma complessiva di € 22.496,85, oltre agli interessi di mora al tasso annuo dell'8% (nel rispetto della normativa antiusura), dal deposito della presente comparsa all'effettivo saldo, e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del relativo importo condannare il sig. [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] dei compensi e delle spese del presente giudizio. "

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] (di seguito, *breviter*, [REDACTED]) deducendo quanto segue.

In data 30.09.13 aveva stipulato, con la convenuta, un contratto di finanziamento (contraddistinto con il n. 20024795032322) per l'importo di € 40.000,00 da restituire in 108 rate mensili, al tasso fisso nominale t.a.n. dell'8,95%, secondo il sistema di calcolo della rate c.d. alla francese.

Successivamente, ovvero in data 15.04.2016, dopo aver provveduto al pagamento di 30 rate, aveva estinto il suddetto finanziamento attraverso la stipula di un altro contratto di mutuo (sempre con [REDACTED]), per un importo di € 38.010,00.

Il nuovo prestito (recante n. 20024795032323) prevedeva la restituzione della somma mutuata attraverso il rimborso di n. 120 rate mensili al tasso fisso nominale dell'8,50% secondo il sistema di ammortamento alla francese.

Ciò premesso, l'attore si doleva, sostanzialmente, dell'utilizzo, da parte dell'Istituto bancario, di un sistema di ammortamento sviluppato secondo la formula matematica dell'interesse composto, non pattuita nel contratto e produttiva di un costo maggiore rispetto ad un omologo piano di ammortamento alla francese sviluppato, però, secondo il regime finanziario dell'interesse semplice.

Alla suddetta violazione (sintomatica, *inter alia*, di un illecito anatocismo degli interessi) conseguiva, pertanto – sempre a detta della parte attrice -, la nullità parziale dei predetti contratti, ai sensi dell'art. 117, 4^a comma, TUB, stante il mancato rispetto dei tan pattuiti da parte della banca mutuante; da qui l'applicazione della sanzione di cui all'art. 117, 7^a comma, TUB, con rideterminazione dei rispettivi piani di



ammortamento mediante applicazione del c.d. Tasso B.O.T. e conseguente ripetizione delle somme indebitamente versate, pari ad € 22,929,73.

Si costituiva la ██████████ eccependo, in via preliminare, il mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/10, trattandosi di domanda riguardante contratti bancari, e nel merito contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie.

In particolare, assumeva la legittimità del piano di ammortamento adottato non ravvisandosi alcuna violazione della trasparenza bancaria, data l'esplicita indicazione degli elementi essenziali dei contratti di finanziamento.

In via riconvenzionale richiedeva, a seguito dell'inadempimento dell'attore al proprio obbligo restitutorio, il pagamento € 22.496,85 quale residuo importo del contratto di finanziamento del 15.04.2016.

Esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita solo in via documentale ed assunta in decisione, ex art. 281 sexies, 3^a comma, c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La domanda attrice non risulta fondata e, pertanto, non può essere accolta.

Risulta documentalmente provato che il contratto stipulato in data 30.09.2013 prevedeva l'erogazione di un finanziamento pari ad € 40.000,00, da restituirsi in n. 108 rate mensili comprensive di interessi computati al TAN dell'8,95%.

Il successivo negozio del 15.04.16 prevedeva, invece, l'erogazione dell'importo di € 38.010,00 da restituire in n. 120 rate mensili al tasso dell'8,50%.

I suddetti contratti, sia nelle condizioni generali che nel modulo informativo precontrattuale (IEBCC), specificavano che le rate sarebbero state determinate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Nei documenti negoziali in parola venivano indicati: l'ammontare del capitale finanziato, il tasso debitore convenuto, il numero e la periodicità delle rate, l'ammontare delle spese ulteriori, l'importo della rata costante di rimborso comprensiva delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi; infine, veniva specificato l'importo del *quantum* complessivamente dovuto.

L'ammortamento alla francese - nella formula ad interesse composto, così come usualmente adottata dagli intermediari finanziari - è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno della quale la



quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali. Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.

Nel regime finanziario ad interesse semplice, invece (rinvenibile nel c.d. mutuo all'italiana), il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che la rata diventa necessariamente crescente con il passare del tempo.

Va, peraltro, precisato che se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al regime ad interesse semplice, ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, n. 11741/20).

Ciò detto, non risulta ravvisabile – contrariamente all'assunto attoreo - alcuna indeterminatezza nella indicazione del regime finanziario applicato.

Militano in tal senso sia elementi appartenenti al c.d. notorio e sia elementi di matrice contrattuale.

Sotto il primo profilo, è noto come il regime finanziario alla francese venga sviluppato, secondo *l'id quod plerumque accidit*, esclusivamente in regime composto, come attestato dalla prassi bancaria e dalla stessa manualistica di matematica finanziaria.

Per quel che riguarda, invece, il versante contrattuale viene in rilievo una considerazione di ordine logico laddove si ponga mente alla equivalenza delle rate, caratterizzate da un ammontare costante nel tempo (così come evincibile dalla lettura dei documenti negoziali versati in atti); tale modalità di computo rateale mal si concilierebbe, evidentemente, con un presunto sviluppo a regime semplice (come, invece, sostenuto dall'attore), caratterizzato, come sopra visto, da una rata a rimborso crescente.

Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene, in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, *ex plurimis*, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib. Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.



Nei contratti oggetto di disamina sono presenti, come sopra visto, tutti i suddetti elementi, dovendosi, così, escludere qualsivoglia forma di indeterminatezza contrattuale.

Peraltro, la stessa Corte di legittimità nel suo recente intervento a Sezione Unite, ha precisato che *“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”* (Cass. SS.UU. n. 15340/23).

Oltretutto, il richiamo all’art. 821 c.c operato dall’attore per avvalorare l’asserita preferenza normativa per il regime semplice non convince dal momento che l’unica previsione ricavabile dalla lettura della norma in parola è quella che indica nella progressione giornaliera la crescita dei frutti ma *“non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma in definitiva può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell’interesse semplice”* (in questi termini Corte di Appello di Torino n. 544 del 21.05.2020).

Del pari infondato è l’ulteriore assunto attoreo circa la dedotta violazione del divieto di anatocismo.

Invero, l’imputazione delle due quote nei termini come sopra specificati (capitale ed interessi) non implica, in alcun modo, una violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (come specificato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 772 del 19.02.20).

Per quanto sopra, quindi, non è data rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente; in tale senso si è espresso il Tribunale di Avellino (sent. n. 1750/22) laddove ha specificato che :”*Ne/*



sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce” (in senso sostanzialmente conforme si sono espressi, *ex multis*, Trib. Cuneo n. 544/22; Tribunale di Bergamo n. 1247/21; Trib. Lecce n. 1949/20).

Ciò detto ne discende, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 117, comma 7, che prevede la sostituzione del tasso applicato con il tasso BOT.

Quanto alla domanda di restituzione dell'importo di € 22.496,85, formulata in via riconvenzionale dalla parte convenuta, quale residuo importo del contratto di finanziamento stipulato in data 15.04.2016, la stessa merita accoglimento.

Difatti, l'istituto di credito ha allegato, oltre al contratto intercorso tra le parti, l'estratto conto da cui risulta il *quantum* dovuto dal mutuatario.

A comprova di quanto sopra si pone lo stesso comportamento “acquiescente” assunto, *in parte qua*, dall'attore il quale non ha in alcun modo contestato né l'intervenuta stipulazione del contratto (avendone, di fatto, assunto l'illegittimità - e, quindi la sua esistenza - a base delle proprie doglianze) né, tantomeno, l'importo, a saldo, desumibile dall'estratto conto di cui in atti; ponendosi pertanto la non contestazione “*come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti*” (in tal senso, *ex multis*, Cass. 5356/2009; conforme Cass. 7074/2006)

Al capitale andranno aggiunti gli interessi di mora richiesti, così come contrattualmente previsti, nella misura indicata dalla parte convenuta.

Ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza (ivi compresa la ctu contabile richiesta dalla parte attrice) deve ritenersi assorbita dalle superiori argomentazioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi ex D.M. 55/14, così come aggiornato dal D.M. 147/22, per la fase di studio e quella introduttiva; la fase istruttoria va, invece, determinata secondo i parametri minimi, stante la natura documentale della causa, e va esclusa dal computo la fase decisoria, tenuto conto dell'assenza di attività defensionale specifica.



P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:

respinge la domanda di parte attrice;

accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla [REDACTED] e per tale effetto condanna [REDACTED] al pagamento, in favore della convenuta, di € 22.496,85 oltre gli interessi di mora al tasso annuo dell'8% dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta al saldo;

condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.536,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap.

Si comunichi.

Firenze, 20.12.2024

Il GOP

dott. Gianfranco Apollonio

